

AGCOM - Delibera n. 663/06/CONS

Approvazione dello schema di delibera recante modifiche e integrazioni della delibera 435/01/Cons e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri.

*Publicata sul Sito www.agcom.it in data 11/12/2006
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*

Allegato A

Allegato B (modalità di consultazione)

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 23 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTO il Testo unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre";

VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112";

VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: "Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS";

VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

CONSIDERATO che il programma di interventi di cui alla citata delibera n. 163/06/CONS prevede l'aggiornamento dell'attuale regolamentazione della televisione digitale terrestre, contenuta nel regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del 40% della capacità trasmissiva dei multiplex digitali terrestri, di cui alla legge 66/2001 e all'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, individuando meccanismi che rendano effettiva e sostanziale tale cessione di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e dell'uso efficiente delle frequenze;

CONSIDERATO che i criteri da seguire per la modifica del citato regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS, stabiliti dal programma di interventi approvato con la delibera n.

163/06/CONS, prevedono:

1) Maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano effettivamente indipendenti con revisione dei criteri fissati dalla delibera n. 253/04/CONS. In particolare occorre garantire che il 40% della capacità trasmissiva sia destinata, secondo le previsioni della legge 66/2001, a programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 249/97, trasfusi nell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 249/97.

2) Valutazione preventiva da parte dell'Autorità, della rispondenza della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi criteri individuati, in particolare identificazione tramite una procedura competitiva gestita dall'Autorità (come in Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up) che sia garantita su tutto il territorio nazionale.

3) Un regime di interconnessione e di interoperabilità per i servizi

CONSIDERATA l'opportunità di modificare la citata delibera n. 435/01/CONS in relazione all'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui dall'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo i criteri stabiliti nel programma di interventi approvato con delibera n. 163/06/CONS, in particolare prevedendo una procedura competitiva gestita dall'Autorità per l'accesso alla capacità trasmissiva da parte dei fornitori di contenuti e di servizi terzi a carico dei soggetti che sono destinatari dell'obbligo della cessione della capacità trasmissiva;

CONSIDERATO, altresì, che un fattore utile per lo stimolo della domanda e dell'offerta è rappresentato da un piano di numerazione dei programmi che consenta una organizzazione automatica del ricevitore digitale terrestre, fermo il diritto, per ciascun utente di rinumerare a piacimento i programmi offerti; che la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali offerti sulle reti digitali terrestri può essere stabilita dall'Autorità, ai fini della tutela degli interessi degli utenti e della concorrenza, previa consultazione delle parti interessate e valutate le abitudini di ascolto degli utenti nonché i piani editoriali dei diversi canali;

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 273/2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 51/2006, a modifica della legge n. 66/2001, ha previsto che " *le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2008. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione*".

CONSIDERATO che con distinti protocolli d'intesa , rispettivamente stipulati tra il Ministero delle comunicazioni, l'Associazione DGTVi e le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, sono stati previsti *swicht-off* anticipati al 1° marzo 2008 (Sardegna) e al 1° ottobre 2008 (Valle d'Aosta), previa verifica del raggiungimento delle condizioni ivi stabilite;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro delle comunicazioni del 4 agosto 2006 è stato costituito il "Comitato Italia Digitale" con il compito di definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *swicht off* nazionale;

RITENUTO di modificare il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS, introducendo una nuova disciplina dell'obbligo di cessione della capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 66;

RILEVATO che la complessità e l'incidenza del provvedimento all'uopo predisposto e la particolare rilevanza della materia fanno emergere l'opportunità di sottoporre il testo a una consultazione pubblica;

RITENUTO conseguentemente opportuno fissare in trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri".
2. Lo schema di provvedimento, allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

Allegato A alla delibera n 663/06/CONS del 23 novembre 2006

Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente :

Articolo 29bis

(Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)

1. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, possono accedere alla capacità trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge

249/97 e i fornitori di contenuti , che non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi dall'art. 2- bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001 provvedono alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente articolo.

3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva, in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge.

4. In fase di prima applicazione e entro dieci giorni dall' entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti di cui al comma 2 comunicano all'Autorità la capacità trasmissiva disponibile oggetto di cessione ai soggetti di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura, nonché le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie .

5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per la loro scadenza. L'Autorità si riserva di richiedere copia dei contratti in vigore.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4 l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione , prevedendo un titolo preferenziale di accesso per i fornitori di contenuti in chiaro indipendenti che presentino piani editoriali di qualità, individuando:

- a) le caratteristiche minime e i termini contrattuali di accesso (tra cui capacità minima accessibile, aree di copertura, data di disponibilità della capacità, durata del contratto, condizioni di recesso);
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva;
- c) i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che possono presentare la domanda di accesso;
- d) la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie di trasparenza e neutralità;
- e) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:

- i. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva, con previsioni di sviluppo e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo;
- ii. qualità dei programmi, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione;
- iii. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
- iv. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità;
- v. piano di impresa, con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
- vi. livelli di occupazione
- vii. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni;

7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato dall'Autorità con cadenza

annuale, entro il 30 novembre di ogni anno in relazione alla capacità trasmissiva che risulta disponibile al 31 ottobre di ciascun anno, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie.

8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 249/97, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purchè non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.

9. Le emittenti televisive locali che nelle aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere, nelle medesime aree, alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge 66/2001, a condizione che i medesimi si costituiscano un consorzio o stipulino intese per la gestione in comune della capacità trasmissiva a livello regionale, nei termini e secondo le modalità che saranno previste nel disciplinare di cui al comma 6.

10. Nel disciplinare di cui al comma 6 l'Autorità stabilisce, altresì, sentite le parti interessate e tenendo conto delle abitudini dei telespettatori e delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione della televisione digitale terrestre la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali (LCN - *Logical channel numbering*) offerti su piattaforma digitale terrestre, indicando anche la numerazione che spetterà ai soggetti collocati nella graduatoria di cui ai successivi commi.

11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare di cui ai precedenti commi e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da un'apposita commissione nominata dall'Autorità con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall'Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il Presidente.

12. L'Autorità approva le graduatorie e associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

13. La graduatoria è resa pubblica e comunicata ai soggetti risultanti dalla graduatoria, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero delle comunicazioni.

14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare intese per la gestione coordinata della capacità trasmissiva da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell'obbligo di cessione del 40% per singolo multiplex, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalla graduatoria approvata dall'Autorità ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.

15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'Autorità, che ne verifica la conformità al presente regolamento.

16. In caso di controversie tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità si pronuncia secondo

le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

17. Sono abrogate le delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS. Sono fatti salvi i rapporti e gli effetti giuridici maturati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento sulla base delle citate delibere.

Allegato B alla delibera n 663/06/CONS del 23 novembre 2006

Modalità di consultazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento allegato alla delibera n. 663/06/CONS.

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito al tema in oggetto.

Omissis